

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°57/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;  
considerato che nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2014 avranno svolgimento dei lavori di manutenzione in aree di pertinenza delle Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. adiacenti al comprensorio del Porto Vecchio – lato parcheggio Magazzino n°26 - ;

tenuto conto che l'accesso alle suddette aree dovrà avvenire attraverso il cancello posto lungo la delimitazione tra il Porto Vecchio – antistante al Magazzino n°26 - e la Stazione ferroviaria di Trieste;

tenuto conto della richiesta della suddetta Società presentata il 6 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'autorizzazione d'accesso alle aree del Comprensorio del Porto Vecchio per i mezzi e il personale dell'impresa Veneta dal Farra S.r.l. appaltatrice dei sopraccitati lavori;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza A.P.T.12-2014;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°12-2014, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2014:**

- a) viene consentito l'accesso e il transito veicolare e pedonale ai mezzi di lavoro/servizio ed al personale dell'Impresa Veneta dal Farra S.r.l. e delle R.F.I. S.p.A.;
- b) viene consentito l'accesso e il transito veicolare ai mezzi di lavoro/servizio ed al personale dell'Impresa Veneta dal Farra S.r.l. e delle R.F.I. S.p.A. lungo il tratto di strada compreso tra il semaforo posizionato nei pressi del Magazzino n°26 e il varco di Largo Città di Santos in entrambe le direttrici di marcia.

**Art. 2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa derivare da terzi in conseguenza all'attività svolta;

**2.2** – essere in possesso della copia della presente Ordinanza, e ove possibile esporla in posizione ben leggibile, in prossimità delle zone oggetto delle attività richieste;

**2.3** – riportare allo stato pristino (chiusura del cancello), al termine dell'utilizzo, i beni demaniali marittimi oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

10 OTT. 2014

AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
dott.ssa Marina Monassi